

Art. 3.

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi

attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500 mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «parti sociali» sono aggiunte le seguenti parole: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative all'anno finanziario 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza

di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dai commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera *b)*, alle società di cui all'articolo 1,

commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla

fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma *1-bis*, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione

del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento

degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate

per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare

del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto

disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai comma 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i comma 44 e 45.

51-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

52. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

53. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

54. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

55. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

56. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 55 sono trasmesse, per estratto, alla sezione

regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

57. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono

contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

58. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

59. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

60. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

61. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 65 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

62. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 61 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle

funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

63. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

64. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema

di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

65. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

66. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 67. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

67. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

68. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 67 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 67. Allo scopo di consolidare

il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma

di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 66, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

69. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 67, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

70. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 650 dell'articolo 2, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 67, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

71. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

72. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 71, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 67. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi *standard* per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata

alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

73. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

74. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

75. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

76. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

77. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

78. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

7-bis. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento

di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

79. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

80. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

81. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 80 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

82. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

83. Le disposizioni di cui ai commi 80 e 81 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 133.

84. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

85. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

86. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti

per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

87. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al

processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

88. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

89. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

90. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

91. Le amministrazioni di cui al comma 89 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

92. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1,

commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

93. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti

tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 89 e 91, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

94. Anche per le finalità indicate dal comma 93, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 89, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

95. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 93, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 93, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 93, lettera b).

96. Per le finalità di cui ai commi da 89 a 95, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

97. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88.

98. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per

sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

99. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

100. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto

richiesta.

101. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

102. Le assunzioni di cui al comma 101 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

103. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 101 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

104. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

105. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

106. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

107. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e

librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 106 e 107 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

109. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 106 a 108, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

110. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la

regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

111. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

112. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

113. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare

entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

114. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

115. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
- b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
- c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

116. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 115 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

117. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 115, lettera a).

118. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

119. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

120. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

121. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

122. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

123. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

124. Gli accordi di cui al comma 123 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

125. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento

civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 124, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 123. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

128. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è

istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

129. La banca dati di cui al comma 128 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

130. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

131. In aggiunta a quanto previsto al comma 130, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

132. Per le finalità indicate al comma 130, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti

retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

133. In aggiunta a quanto previsto dal comma 132 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 132, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

135. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

136. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

137. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e

solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

138. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

139. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 136 e 138, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 435.

140. Le somme indicate ai commi 130, 131, 132, 133, 134, 139 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo

complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

141. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 130. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

142. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

143. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

144. Le somme di cui ai commi 142 e 143, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

145. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 435. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni

dello Stato di cui al comma 130. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

146. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

147. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

148. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

149. Agli oneri derivanti dai commi 147 e 148 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

150. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

151. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

152. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

153. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

154. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 153, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

155. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

156. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 209.809.000 euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro per l'anno 2009.

157. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

158. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 557, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

159. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

160. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

161. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

162. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

163. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 136 a 151.

Conseguentemente, sostituire le seguenti tabelle:

ALLEGATO 1 (*)
(Articolo 3, comma 155)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI DI SPESA
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2008 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		45.000	30.000	30.000	
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia		30.000	15.000	15.000	
<i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i>		30.000	15.000	15.000	
1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2829)	15.000	30.000	15.000	15.000	P
Politiche previdenziali		15.000	15.000	15.000	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>		15.000	15.000	15.000	
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 - INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 - Interventi - cap. 1687)	-	15.000	15.000	15.000	2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		423.077	-	-	
Politiche previdenziali		423.077	-	-	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>		423.077	-	-	
1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4345)	3.167	3.167	-	-	2008

P = onere permanente.

(*) La Commissione non ha apportato modifiche all'allegato 1.

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2008 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
(importi in migliaia di euro)					
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 - Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2 - Interventi - cap. 4354) . . .	783	783	-	-	2008
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356) .	2.536	2.536	-	-	2008
4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 - Interventi - cap. 4357)	1.414	1.414	-	-	2008
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361) . . .	34.576	34.576	-	-	2008
6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 - Sgravi contributivi (1.1.2 - Interventi - cap. 4363) . . .	137.292	137.292	-	-	2008
7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 - Agevolazioni contributive, sottocostruzioni ed esoneri (1.1.2 - Interventi - cap. 4364)	239.845	239.845	-	-	2008
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, articolo 4 - Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367) .	3.464	3.464	-	-	2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA .		25.000	-	-	
Giustizia		25.000	-	-	
<i>Giustizia civile e penale</i>		25.000	-	-	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 - Funzionamento - cap. 1424)	25.000	25.000	-	-	2008

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)

Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
LEGGE N.250 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBBLIGAZIONE DI COSCIENZA.			
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2185)	299.588	253.997	251.749
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2115)	448.146	427.424	475.743
TOTALE MISSIONE	747.734	681.421	727.492
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
<i>Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore</i>			
LEGGE N.353 DEL 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENZI BOCCHIVI (2.1.2 - INTERVENTI - CAP.2829)	8.527	8.690	8.613
<i>Regolarizzazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>			
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7511/P)	5.250	5.347	5.347
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>			
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
- ART. 39 COMMA 1: IMPEGNATIVE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE IRRITORIA) (2.4.2 - INTERVENTI - CAP.2791)	839.000		
TOTALE MISSIONE	843.777	14.037	13.960
L'Italia in Europa e nel mondo			
<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i>			
LEGGE N.440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POLONESA CONCERNENTE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2 - INTERVENTI - CAP.1539)	271	276	274
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>			
LEGGE N.81 DEL 1986: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA TERZA CONVENZIONE TRA LA COMMISSIONE E IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE E GLI STATI MEMBRI DELLE STESSO, DA UNA PARTE, E GLI STATI ACP, DALL'ALTRA, CON OTTO PROTOCOLLI, ATTO FINALE E CINQUANTACINQUE ALLEGATI, FIRMATI A LOMBE' L'8 DICEMBRE 1984, MONCHE' DELL'ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA TERZA CONVENZIONE E DELL'ACCORDO INTERNO SUL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI, FIRMATI A BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 1985 (3.2.2 - INTERVENTI - CAP.1647)	345.577	345.522	342.463
TOTALE MISSIONE	345.848	345.798	342.737

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2002	2010
Soccorso civile			
Protezione civile			
DECRETO LEGGE N.143 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.			
- ART. 6 COMMA 1: REINTESSO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7446/P)	218.761	222.852	222.852
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1990. (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7446/P)	78.726	80.346	80.346
LEGGE N.225 DEL 1997 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.			
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (6.2.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2184)	38.844	39.588	39.237
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7447)	535.168	591.294	591.294
TOTALE MISSIONI	871.499	734.080	733.729
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Sostegno al settore agricolo			
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1998: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGSA). (7.1.2 - INTERVENTI - CAP.1825)	246.131	249.972	247.759
TOTALE MISSIONI	246.131	249.972	247.759
Diritto alla mobilita'			
Sostegno allo sviluppo del trasporto			
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADDEBITAMENTO DI ONERIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.			
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1.2 - INTERVENTI - CAP.1723)	3.714	3.785	3.751
TOTALE MISSIONI	3.714	3.785	3.751
Comunicazioni			
Sostegno all'editoria			
LEGGE N.67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2183 11.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7442)	414.582	387.793	387.494
LEGGE N.249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE. (11.2.2 - INTERVENTI - CAP.1575)	3.789	3.862	3.828
TOTALE MISSIONI	418.371	391.655	391.322
Ricerca e innovazione			
Ricerca di base e applicata			
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (12.1.2 - INTERVENTI - CAP.1707/P)	19.068	16.396	16.269
TOTALE MISSIONI	19.068	16.396	16.269

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia			
Protezione sociale per particolari categorie			
LEGGE N.16 DEL 1980; LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE DI INDEMNIZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1.6 - INTERVENTI - CAP.7256)	24.948	25.461	25.461
Garanzia dei diritti dei cittadini			
DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.2.2 - INTERVENTI - CAP.1733)	21.318	21.678	21.486
Sostegno alla famiglia			
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER LE POLITICHE GIOVANILI (17.3.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2102)	276.462	276.418	273.570
Promozione dei diritti e delle pari opportunità			
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER LE POLITICHE GIOVANILI (17.4.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2108)	44.431	44.424	4.892
TOTALE MISSIONE	367.159	367.981	325.809
Politiche previdenziali			
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (18.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2156)	131.690	134.212	133.023
TOTALE MISSIONE	131.690	134.212	133.023
Politiche economico-finanziarie e di bilancio			
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità			
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3935)	14.306	14.580	14.451
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3901)	125.927	133.023	131.845
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio			
LEGGE N.309 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.1702)	3.789	3.862	3.828

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-1.2.2 - INTERVENTI - CAP.1613</p>	2.094	2.131	2.113
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'DRILL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIFORMA DEGLI ENTI PROVVISORIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA DEL MARCHIO - SVIMEZ</p> <p>(1.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.1330)</p>	1.655	1.699	1.699
<p>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</p> <p>DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974</p> <p>DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)</p> <p>(1.4.2 - INTERVENTI - CAP.1560)</p>	12.316	12.552	12.441
<p>Regolarizzazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: ACQUISTO GAS METANO</p> <p>(1.5.2 - INTERVENTI - CAP.1623)</p>	94.761	96.595	95.700
TOTALE MISSIONE	254.840	264.402	262.077
Giovani e sport			
<p>Attività ricreative e sport</p> <p>DECRETO LEGGE N.181 DEL 2006 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 233 DEL 2006:DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 19 PUNTO A: ABBINAMENTO STRUTTURA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT.</p> <p>(2.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2111 22.1.3 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7450)</p>	176.356	167.787	166.826
<p>Incentivazione e sostegno alla gioventù</p> <p>DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</p> <p>- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER LE POLITICHE GIOVANILI</p> <p>(22.2.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2106)</p>	137.934	128.169	117.122
<p>DECRETO LEGGE N.297 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIFORMA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/68/CE E 2006/49/CE E PER L'ADDEBITAMENTO A DECISIONI IN AMBITO COMUNITARIO RELATIVE ALL'ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI, ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI E AL PERLARIO VENATORIO.</p> <p>- ART. 6 COMMA 2: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI</p> <p>(22.2.2 - INTERVENTI - CAP.1597)</p>			587
TOTALE MISSIONE	314.331	295.956	283.948
Turismo			
<p>Sviluppo e competitività del turismo</p> <p>LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(23.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.2194)</p>	49.362	49.715	49.275

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
DECRETO LEGGE N. 262 DEL 2006 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. - ART. 2 COMMA 98 PUNTO A: JUDIZIARI (22.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP. 2100)	61.813	61.561	61.413
TOTALE MISSIONE	111.175	111.676	110.689
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N. 472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (24.1.2 - INTERVENTI - CAP. 5217)	14.211	14.500	14.372
LEGGE N. 146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PIURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980); - ART. 36: ASSERZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. (24.1.2 - INTERVENTI - CAP. 1680)	166.396	174.227	162.900
LEGGE N. 94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO; - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICHE (ISAE) (24.1.2 - INTERVENTI - CAP. 1321)	11.646	11.825	11.720
DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1999 (RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMER)), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (24.1.2 - INTERVENTI - CAP. 5200)	20.883	21.242	21.054
DECRETO LEGISLATIVO N. 265 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NUCLEARE DELLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (24.1.2 - INTERVENTI - CAP. 5223)	3.316	3.379	3.349
TOTALE MISSIONE	216.412	225.173	213.395
Fondi da ripartire			
Fondi da assegnare			
LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEMPIMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP. 3026)	38.248	38.981	38.636
Fondi di riserva e speciali			
LEGGE N. 468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9/ter: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE AGOGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (25.2.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP. 3003)			
TOTALE MISSIONE	38.248	38.981	38.636
TOTALE MINISTERO	4.929.997	3.065.525	3.823.179

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Competitivita' e sviluppo delle imprese			
Incentivazione per lo sviluppo industriale			
LEGGI N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO			
- ART. 10 COMMA 7: SCHEDE DA RIEMPIRE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.1.2 - INTERVENTI - CAP.2275)	20.943	21.242	21.054
LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI			
- 2.2.2 - INTERVENTI - CAP.2280	1.118	1.139	1.129
TOTALE MISSIONE	21.961	22.381	22.183
Ricerca e innovazione			
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale			
LEGGI N.282 DEL 1991: E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENERGIA (4.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7630)	191.908	195.857	195.857
TOTALE MISSIONE	191.908	195.857	195.857
TOTALE MINISTERO	213.869	218.238	218.040
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Politiche previdenziali			
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			
LEGGI N.315 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.			
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONI. (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.4112)	758	772	765
TOTALE MISSIONE	758	772	765
Politiche per il lavoro			
Regolamentazione e vigilanza del lavoro			
LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).			
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (2.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2025)	2.879	2.914	2.888
Rinforzamento lavorativo e sostegno all'occupazione			
LEGGI N.468 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.2.2 - INTERVENTI - CAP.4161)	1.895	1.933	1.914
LEGGI FINANZIARIA N.296 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)			
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (2.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7682)	5.000	5.000	5.000
TOTALE MISSIONE	9.774	9.845	9.802

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
TOTALE MINISTERO	10.532	10.617	10.567
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Giustizia			
Amministrazione penitenziaria			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPICHE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA; - ART. 225: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINNESTAMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.1168)	4.737	4.827	4.785
TOTALE MISSIONI	4.737	4.827	4.785
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Indirizzo politico			
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COME MOD. COORDINATI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2 - INTERVENTI - CAP.1160	115	116	115
TOTALE MISSIONI	115	116	115
TOTALE MINISTERO	4.852	4.943	4.900
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
L'Italia in Europa e nel mondo			
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali			
LEGGE N.1612 DEL 1967 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.2201)	2.653	2.704	2.680
LEGGE N.7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987. STABILIMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (1.2.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2180, 2182, 2183, 2180, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 ; 1.2.2 - INTERVENTI - CAP.2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	732.846	739.341	732.796
LEGGE N.58 DEL 2001: ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO UMANITARIO (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.2210)	2.179	2.220	2.201
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica			
LEGGE N.883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.3749)	948	965	957
LEGGE N.140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.4052)	265	270	268
LEGGE N.960 DEL 1982: RIPERMANENTAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.4061, 4063)	2.658	2.704	2.680
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale			
LEGGE N.794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (1.4.2 - INTERVENTI - CAP.4131)	2.369	2.414	2.392

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-1.4.2 - INTERVENTI - CAP.1163</p>	5.874	5.986	5.933
<p>LEGGE N.91 DEL 2005 : CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>(1.4.2 - INTERVENTI - CAP.3421)</p>	3.410	3.476	3.445
<p>Integrazione europea</p> <p>LEGGE N.239 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERNA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(1.5.2 - INTERVENTI - CAP.4534)</p>	4.737	4.827	4.785
<p>Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967:DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI</p> <p>(1.6.2 - INTERVENTI - CAP.3105)</p>	2.274	2.317	2.296
TOTALE MISSIONE	760.208	767.224	760.433
TOTALE MINISTERO	760.208	767.224	760.433
<p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p>Ricerca e innovazione</p> <p>Ricerca per la didattica</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-2.1.2 - INTERVENTI - CAP.1261</p>	2.988	3.126	3.099
TOTALE MISSIONE	2.988	3.126	3.099
<p>Istruzione scolastica</p> <p>Istituzioni scolastiche non statali</p> <p>LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, RAPPRESENTATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPEA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(3.9.2 - INTERVENTI - CAP.2199)</p>	357	365	362
TOTALE MISSIONE	357	365	362
<p>Fondi da ripartire</p> <p>Fondi da assegnare</p> <p>LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 344 DEL 1999 (ARTICOLO 58, COMMA 4, LETTERA 29): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(5.1.3 - ONERI COMUNI DI PACES COORDINATE - CAP.2270/p)</p>	185.830	189.179	187.504
TOTALE MISSIONE	185.830	189.179	187.504
TOTALE MINISTERO	189.275	192.670	190.965

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
MINISTERO DELL'INTERNO			
Ordine pubblico e sicurezza			
Contrasto al crimine			
LEGGE N.452 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (3.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2674)	14.792	15.095	14.941
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPICHE, PREVENZIONE, CURA E REABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPICHE (3.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2668,2615)	2.943	2.898	2.872
Prevenzione generale e controllo del territorio			
LEGGE N.452 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (3.3.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2643)	14.791	15.075	14.941
TOTALE MISSIONE	32.426	33.068	32.754
Soccorso civile			
Prevenzione del rischio e soccorso pubblico			
LEGGE N.968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGE N. 362 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (4.2.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.1916)	17.149	17.477	17.322
TOTALE MISSIONE	17.149	17.477	17.322
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale			
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.1.2 - INTERVENTI - CAP.2309)	508	107	106
DECRETO LEGISLATIVO N.140 DEL 2005 : ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI. - ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI RIFUGIATO (5.1.2 - INTERVENTI - CAP.2311)	17.630	17.628	17.471
TOTALE MISSIONE	18.130	17.735	17.577
TOTALE MINISTERO	67.705	68.260	67.653
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Ricerca e innovazione			
Ricerca in materia ambientale			
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIPROSA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.2 - INTERVENTI - CAP.3621 2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.8831;)	82.086	82.475	82.000
TOTALE MISSIONE	82.086	82.475	82.000

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento			
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.1644)	33.036	34.484	34.179
Tutela e Conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità			
LEGGE N.799 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.5.2 - INTERVENTI - CAP.1645/P)	11.569	11.673	11.573
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.5.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.1388 ,1389/P)	463	467	463
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.5.2 - INTERVENTI - CAP.1551	70.924	71.825	71.189
TOTALE MISSIONE	116.796	118.449	117.404
TOTALE MINISTERO	197.682	200.904	199.404
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
Casa e aspetto urbanistico			
Politiche abitative			
LEGGE N.431 DEL 1990:DISCIPLINA DELLE LOCANDIENI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (2.2.2 - INTERVENTI - CAP.1690)	205.589	209.526	207.671
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL RILASCIO ANNUALE E PARLAMENTARE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 108: FONDO PER L'ABILITAZIONE A CANONE SPECIALE (2.2.2 - INTERVENTI - CAP.1691)	9.667	9.853	9.766
TOTALE MISSIONE	215.256	219.379	217.437
TOTALE MINISTERO	215.256	219.379	217.437
MINISTERO DELLA DIFESA			
Difesa e sicurezza del territorio			
Appuntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza			
REGIO DECRETO N.267 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: - ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (1.1.2 - FUNZIONAMENTO - CAP.444)	24.169	24.633	24.614
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.5.2 - INTERVENTI - CAP.1353	2.950	772	765
LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPONDENZE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIMENTI DI ARCHITETTURA NAVALE (INSENA) - ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' IHO. (1.5.2 - INTERVENTI - CAP.1345)	67	68	68

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari			
REGIO DECRETO N.263 DEL 1998 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (1.6.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.1253)	40.603	41.381	41.614
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIA DIFESA. (1.6.2 - INTERVENTI - CAP.1360 1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7145;)	22.614	22.857	22.752
TOTALE MISSIONE	63.217	64.238	64.366
TOTALE MINISTERO	63.217	64.238	64.366
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e servizi tecnici di produzione			
LEGGE N.549 DEL 1998 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTE, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.1.2 - INTERVENTI - CAP.2200	7.720	7.820	7.750
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RICOMPOSIZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.2043)	96.822	98.831	97.659
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca			
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERESCO, SORCHE DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON ENTI DA FONDI DERIVANTI:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.2.1 - FUNZIONAMENTO - CAPP.1473 ,1473 ,1414 ,1415 ,1418 1.2.2 - INTERVENTI - CAPP.1476 ,1477 ,1488 ;)	13.752	14.024	13.900
TOTALE MISSIONE	118.304	120.375	119.309
TOTALE MINISTERO	118.304	120.375	119.309
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Ricerca e innovazione			
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSUNZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAPP.2040 ,2041 ,2043)	4.029	4.105	4.068
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SUCCESSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATTRA (2.1.2 - INTERVENTI - CAP.4132)	806	820	813
TOTALE MISSIONE	4.835	4.925	4.881
Tubala e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici			
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali			
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3630)	2.636	2.687	2.663

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>- 1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3670 ,3671</p>	29.086	29.643	29.380
<p>LEGGE N.77 DEL 2006 : MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PARCHAGISTICO E AMBIENTALE, INSCRITTI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE ", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSCRITTI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.</p> <p>(1.1.2 - INTERVENTI - CAP.1442)</p>		296	294
<p>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</p> <p>LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>(1.2.2 - INTERVENTI - CAP.1390 ,1391 ,6120 ,6620 ,6621 ,6622 ,6623 ,6624 ; 1.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.8570 ,8571 ,8571 ,8721)</p>	511.544	567.339	563.307
<p>Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria</p> <p>LEGGE N.230 DEL 1975:MODIFICHE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>(1.4.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.3610)</p>	2.274	2.317	2.296
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(1.4.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.3611)</p>	1.088	1.109	1.059
TOTALE MISSIONE	546.628	603.391	599.039
<p>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p> <p>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</p> <p>LEGGE N.77 DEL 2006 : MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PARCHAGISTICO E AMBIENTALE, INSCRITTI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE ", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSCRITTI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.</p> <p>(1.2.6 - INTERVENTI - CAP.7305)</p>		3.500	3.500
TOTALE MISSIONE		3.500	3.500
TOTALE MINISTERO	551.463	611.814	607.426
<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>Ricerca e innovazione</p> <p>Ricerca per il settore della sanità pubblica</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.602 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA.</p> <p>- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E Sperimentazione</p> <p>(1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3392)</p>	331.628	336.820	333.442
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'</p> <p>(2.1.2 - INTERVENTI - CAP.3443)</p>	96.965	98.536	97.664
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.</p> <p>(2.1.2 - INTERVENTI - CAP.3447)</p>	63.351	64.564	63.993
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3612</p>	5.400	5.504	5.455

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
TOTALE MISSIONE	497.344	505.024	500.554
Totale della salute			
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONVERTITO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.4320)	18.996	19.360	19.189
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1989:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3453)	29.370	29.932	29.667
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria			
LEGGI N.434 DEL 1998 : FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AZIENDE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. - ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AZIENDE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.8340)	4.872	4.945	4.901
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza			
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.3457)	4.832	4.924	4.881
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano			
DECRETO LEGGE N.209 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 126 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI COSTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4.2 - INTERVENTI - CAP.3458 1.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7930,)	43.747	44.585	44.191
TOTALE MISSIONE	101.817	103.746	102.829
TOTALE MINISTERO	599.161	608.770	603.383
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Ordine pubblico e sicurezza			
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
LEGGI N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SICURTÀ PER LE CAPITANERIE DI PORTO (2.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2121)	5.831	5.913	5.861
LEGGI N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERESCO, MISURE DI RICOVERSIONI DELLA SMITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA COSTA DERIVANTE: - ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGI N.41 DEL 1982) (2.1.1 - FUNZIONAMENTO - CAP.2179)	1.959	1.970	1.953
TOTALE MISSIONE	7.790	7.883	7.814
Mirito alla mobilità			
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo			
LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43, CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.4.2 - INTERVENTI - CAP.1952	332	338	335
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIATIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (1.4.2 - INTERVENTI - CAP.1921)	60.634	61.795	61.248

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Sviluppo e sicurezza della Navigazione e del trasporto marittimo DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIEM." (1.7.2 - INTERVENTI - CAP.1650)	606	618	613
TOTALE MISSIONE	61.572	62.751	62.196
Ricerca e innovazione			
Ricerca nel settore dei trasporti			
LEGGE N.267 DEL 2002: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPONDENZE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE GEOGRAFICA INTERNAZIONALE (IGU) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIMENTI DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) - ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.1601/2)	6.752	6.824	6.763
TOTALE MISSIONE	6.752	6.824	6.763
TOTALE MINISTERO	76.114	77.458	76.773
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
L'Italia in Europa e nel Mondo			
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica			
LEGGE N.497 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESSE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MESSINO (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7291)	4.602	4.697	4.697
TOTALE MISSIONE	4.602	4.697	4.697
Ricerca e innovazione			
Ricerca scientifica e tecnologica di base			
LEGGE N.549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI - 2.2.2 - INTERVENTI - CAP.1679	9.467	9.679	9.583
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. (2.2.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7236)	1.813.955	1.846.777	1.846.777
TOTALE MISSIONE	1.823.422	1.856.456	1.856.370
Istruzione universitaria			
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria			
LEGGE N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.1703)	11.190	11.337	11.237
LEGGE N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1991, N. 390, REPERTE NOME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.1695)	151.996	144.834	143.654
LEGGE N.328 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7273/2)	31.332	31.977	31.977

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Sistema universitario e formazione post-universitaria			
LEGGI N.240 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.1690)	92.272	94.566	93.729
LEGGI N.240 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.1692)	128.577	131.040	129.880
LEGGI N.537 DEL 1993: INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: LETTERA A: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (1.3.2 - INTERVENTI - CAP.1694)	6.820.696	6.949.777	6.888.231
TOTALE MISSIONE	7.236.055	7.363.551	7.298.606
TOTALE MINISTERO	8.064.079	8.224.684	8.159.672
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE			
Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia			
<i>Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali</i>			
LEGGI N.245 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. - ART. 1: DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (1.1.2 - INTERVENTI - CAP.3627)	42.809	49.999	43.509
LEGGI N.328 DEL 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (1.1.3 - ONERI COMUNI DI BANCHE CORRENTE - CAP.3671)	1.582.818	1.291.697	1.280.799
TOTALE MISSIONE	1.626.720	1.335.595	1.324.308
TOTALE MINISTERO	1.626.720	1.335.595	1.324.308
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE			
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
<i>Promozione del made in Italy</i>			
LEGGI N.549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.2500)	35.989	36.290	35.968
LEGGI N.89 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERNO. - ART. 8 COMMA 1: LETTERA A: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (1.2.2 - INTERVENTI - CAP.2510)	102.720	94.625	93.787
- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B: ATTIVITA' PROMZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (1.2.3 - INTERVENTI - CAP.2531)	78.676	79.801	79.094
TOTALE MISSIONE	217.385	210.716	208.849
TOTALE MINISTERO	217.385	210.716	208.849
TOTALE GENERALE	18.922.905	17.916.904	17.671.306

REFINANZIAMENTO DI NORME ECONOMICHE INTERVENUTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPSE IN COSTO CAPITALE
(comprensivo degli ammontari apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	2008	2009	2010
L'Italia in Europa e nel mondo			
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGI N. 183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FINANZIARIE DELL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA ED ADEMPIMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA 13.2.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7493 (Set. 27)	3.200.000	2.000.000	300.000
TOTALE MISSIONE	3.200.000	2.000.000	300.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e settori tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N. 240 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLATO 2, COMMA 2, LETTERA 1), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7439) (Set. 31)	20.000	-	-
TOTALE MISSIONE	20.000	-	-
Infrastrutture pubbliche e logistica			
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 248 DEL 2005; MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/quarter decies COMMA 20: RICA VERBA (1.5.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7157) (Set. 999)	2.000	-	-
TOTALE MISSIONE	2.000	-	-
Opere pubbliche e infrastrutture			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (10.1.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7464) (Set. 17)	-	-	1.600.000
TOTALE MISSIONE	-	-	1.600.000
Politiche per il lavoro			
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PROVVIDENZA SOCIALE DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALLA L. 216 DEL 1993; INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (2.2.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7202) (Set. 277)	783.000	-	-
TOTALE MISSIONE	783.000	-	-

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
Sviluppo e riequilibrio territoriale			
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il			
mezzogiorno e le aree sottoutilizzate			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA			
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO			
(LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED			
INTERVENTI SULLA MEDIANE AREE			
(S.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.0425) (art.4)	1.100.000	7.400	11.700
TOTALE MISSIONE	1.100.000	7.400	11.700
TOTALE GENERALE	5.105.000	2.007.400	1.911.700

(migliaia di euro)			Tabella B	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				Definizione
TOTALE GENERALE	-	-	-	

ELENCO MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
5. - Difesa e sicurezza del territorio
6. - Giustizia
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10. - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati

- 13. - Diritto alla mobilità
- 14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
- 15. - Comunicazioni
- 17. - Ricerca e innovazione
- 18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19. - Casa e assetto urbanistico
- 23. - Istruzione universitaria
- 26. - Politiche per il lavoro
- 28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
- 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
- 3. - Interventi per calamità naturali
- 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
- 5. - Credito agevolato al commercio
- 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
- 7. - Provvidenze per l'editoria
- 8. - Edilizia residenziale e agevolata
- 9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
- 10. - Artigiancassa
- 11. - Interventi nel settore dei trasporti
- 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
- 13. - Interventi nel settore della ricerca
- 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
- 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
- 16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
- 17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
- 18. - Metropolitana di Napoli
- 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
- 20. - Realizzazione strutture turistiche
- 21. - Interventi in agricoltura
- 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
- 23. - Università (compresa edilizia)
- 24. - Impiantistica sportiva
- 25. - Sistemazione aree urbane
- 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
- 27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RICATE DA LEGGI PLURIENNALI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni) (migliaia di euro)

Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONI, PROGRAMMI ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
Selezioni finanziarie con le autonomie territoriali						
Spese a Enti territoriali per interventi di settore						
ECONOMIA E FINANZE						
<p>LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE.</p> <p>(Set.6) INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7490)</p>	5.000	5.000	-	-	-	3
<p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA</p> <p>(Set.18) DIPESA DEL SOCCO 5 (COSTA AMBIENTALE (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7495)</p>	160.102	160.102	-	-	-	-
<p>LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 893: FONDO INVESTIMENTO ENTI LOCALI</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.1.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7446)</p>	15.000	15.000	-	-	-	3
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali						
INTERNO						
<p>DECRETO LEGGE N.818 DEL 1994: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 856 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994.</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7232)</p>	116.203	116.203	-	-	-	3
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO.</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7239)</p>	100.000	100.000	-	-	-	3
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7243)</p>	103.291	103.291	-	-	-	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
Regolamenti contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N.203 DEL 2005 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA						
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA						3
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7517)	86.000	86.000	86.000	372.000	2023	
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA						3
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7507/P)	10.000	10.000	10.000	120.000	2022	
LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA						3
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7547/P)	10.000	10.000	10.000	110.000	2020	
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 833: REGIONE SICILIA						3
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7507/P)	60.000	60.000				
TOTALE MISSIONE	665.596	665.596	106.000	1.202.000		
L'Italia in Europa e nel mondo						
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale						
AFFARI ESTERI						
LEGGE N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIER GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIER GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7347)	1.026					

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONI, PROGRAMMI ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE INFERIORE
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.165 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA ED ADOSSAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a) (set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7493)	6.898.000	6.897.500	5.298.000	-		3
Politiche economiche e finanziarie in ambito internazionale LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 98: INIZIATIVA 98 PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO POVERI (set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7255)	4.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONI:	6.902.026	6.897.500	5.298.000	-		
Difesa e sicurezza del territorio Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari DIFESA LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7129)	6.992	6.992	6.992	16.126	2011	3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIPINANZIATA CON GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

RETRUCCI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
TOTALE MISSIONE	6.992	6.992	6.992	16.126		
Giustizia						
Milizia giudiziaria, penitenziaria e minorile						
GIUSTIZIA						
LEGGI FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (Set.17)MILIZIA, PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (2.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7020)	130.000	100.000				
TOTALE MISSIONE	130.000	100.000				
Ordine pubblico e sicurezza						
Concorso delle Guardie di Finanza alla sicurezza pubblica						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICESIMALE PER L'AMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (5.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7833 ,7834)	14.380	14.380	14.380	143.800	2020	
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste						
TRASPORTI						
LEGGI FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 1039: DOTAZIONE COMPONENTI AEROMARITIME CAPITANERIE DI PORTO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7852)	7.000	7.000				
TOTALE MISSIONE	21.380	21.380	14.380	143.800		3

EFFETTI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
Soccorso civile						
Interventi per pubbliche calamità						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 273 DEL 2008 : CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 273/08 RECANTE DEFINIZIONE E ISOCOGA DEI TERMINI NONCHÉ CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI						
- ART. 39/duodecies COMMA 1: INTERVENTI A FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.6 - INVESTIMENTI - CAP. 7451)	1.000					
Protezione civile						
DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI						
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP. 7443/P)	18.076	18.076	18.076	126.532	2017	3
DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP. 7443/P)	24.273	24.273	24.273	218.464	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP. 7443/P)	1.549	1.549	1.549	14.443	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRILIA-VEHEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP. 7443/P)	17.043	17.043	17.043	183.388	2019	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVE	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DEL 29/11/2002. (LIMITI IMPEGNO)</p> <p>(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	10.000	10.000	10.000	-		3
<p>DECRETO LEGGE N.355 DEL 2003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</p> <p>- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITI IMPEGNO)</p> <p>(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	5.000	4.000	5.000	-		3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 205: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI</p> <p>(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	58.500	58.500	58.500	526.500	2019	3
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCLIAERIS GENOVA-CORRIGLIANO</p> <p>(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	5.000	5.000	5.000	45.000	2020	1
<p>DECRETO LEGGE N.203 DEL 2005 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA</p> <p>- ART. 11/quarter decies COMMA 1: GIOCHI PROTETTIVARI</p> <p>(Set.24)INFRASTRUTTURE SPORTIVE (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	2.000	2.000	2.000	22.000	2021	3
<p>- ART. 11/quarter decies COMMA 2: MONDIALI NUOVO 2009</p> <p>(Set.24)INFRASTRUTTURE SPORTIVE (6.2.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	2.000	2.000	2.000	24.000	2022	1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONI, PROGRAMMI ED AMMINISTRAZIONI	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI</p> <p>(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2.3 - ONERI CONGNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7443/P)</p>	26.000	26.000	26.000	240.000	2020	3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA (COCTR. 15A - SCAD. 2022) PROTEZIONE CIVILE</p> <p>(Set.24)IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2.4 - ONERI CONGNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7445/P)</p>	1.500	1.500	1.500	18.000	2022	3
TOTALE MISSIONI	171.941	170.941	170.941	1.408.347		
<p>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</p> <p>Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e messi <i>servizi di produzione</i></p> <p>POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 2), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 36.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARISTA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (a)</p> <p>(Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7439)</p>						
TOTALE MISSIONI	220.000					
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIPINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI SAGGIOPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 363: INTERVENTI SULLA FISCALITÀ ENERGETICA PER FINALITÀ SOCIALI E MISURE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SUL TERRITORIO DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7635)	50.000	50.000				3
TOTALE MISSIONE	50.000	50.000				
Competitività e sviluppo delle imprese						
Incentivazione per lo sviluppo industriale						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NOBILI CLASSE F2000						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7465)	135.000	135.000	135.000	1.510.000	2022	3
DECRETO LEGGE N.262 DEL 2006 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.						
- ART. 8 COMMA 4: FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7342/9)	100.000					
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 876: RIP.TO F.D.O DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.266/97						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7342/9)	40.000	40.000				3
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/8)	40.000	40.000	40.000	640.000	2021	3

SETTORI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISURE, PROGRAMMI ED AMMINISTRAZIONI	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	40.000	40.000	40.000	480.000	2022	3
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	-	40.000	40.000	520.000	2023	3
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	10.000	10.000	10.000	110.000	2021	3
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	30.000	30.000	30.000	360.000	2022	3
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	-	30.000	30.000	390.000	2023	3
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	50.000	50.000	50.000	550.000	2021	3
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	600.000	-	-	-	2022	
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7421/P)	-	450.000	-	-	2023	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TRIMINIALE	LIMITE IMPEGNO
<p>Riassegni industriali di settore e di area</p> <p>DECRETO LEGGE N.34 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 11 COMMA 4: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE</p> <p>(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7329)</p>	39.000					
<p>LEGGE FINANZIARIA N.236 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 203: FONDO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ</p> <p>(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7499)</p>	35.000	35.000				3
<p>Incentivi alle imprese</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.750 DEL 1993 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994)</p> <p>- ART. 16 COMMA 8: E NOVIE, FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO.</p> <p>(Set.5) MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA (8.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7005/P)</p>	50.000	50.000				3
<p>LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO</p> <p>(Set.9) MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7005/P)</p>	15.523	15.523	15.523	123.890	2011	3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.236 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 228: CONTRIBUTO VEICOLI GAS METANO, GPL, ELETTRICHE</p> <p>(Set.19) DIFESA DEL NUCLEO E TUTELA AMBIENTALE (8.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7752)</p>	79.200	79.200				3
<p>- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (8.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7609)</p>	377.000	763.000				3

SETTORI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPRORO
- ART. 1 COMMA 280: CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE RICERCA ED INNOVAZIONE (Set.13)INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (8.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7811)	419.000	487.000	-	-		3
TOTALE MISSIONE	2.059.723	2.294.723	320.523	4.503.890		
Regolazione dei mercati Interventi per promuovere la concorrenza SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N.48 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL BILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA - ART. 5 COMMA 1 FONDO C: FONDO PER UMBRIA (Set.6)INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE - FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA (3.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7380)	5.000	5.000	-	-		3
TOTALE MISSIONE	5.000	5.000	-	-		
Diritto alla mobilità Gestione della sicurezza e della mobilità stradale TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1035: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7391)	53.000	53.000	-	-		3
- ART. 1 COMMA 1036: SICUREZZA STRADALE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7392)	15.000	15.000	-	-		3
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1038: SICUREZZA FERROVIARIA (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2.8 - INVESTIMENTI - CAP.7140)	15.000	15.000	-	-		3

SETTORI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TRIMESTRALE	LIMITI IMPEGNO
Sviluppo della mobilità locale						
LEGGI N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOSOS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7250/P)	60.509	60.509	60.509	181.110	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7250/S)	516	516	516	1.032	2012	3
LEGGI FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1016: TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7400)	10.000	10.000	-	-	-	3
- ART. 1 COMMA 1031: MOBILITA' PESSICOLARI (Set.12) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7251)	100.000	100.000	-	-	-	3
- ART. 1 COMMA 1046: ROTTAZIONE TRASHETTI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.6.6 - INVESTIMENTI - CAP.7613)	24.000	24.000	-	-	-	3
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
ROMANIA E FINNIA						
DECRETO LEGGE N.487 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROTEZIONE DEL MODO FERROVIARIO DI GENOVA. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7123/P)	1.828	-	-	-	-	-
LEGGI FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 84 PUNTO 1: PROSECUZIONE INTERVENTI SISTEMA ALTA VELOCITA'/ALTA CAPACITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7124/P)	185.000	185.000	185.000	1.950.000	2021	3

ESISTENTI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI INVEST.
- ART. 1 COMMA 84 PUNTO 3: FINANZIAMENTO DELLE LINEE AV/AC MILANO-GENOVA E MILANO-VERONA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7124/P)	15.000	15.000	15.000	150.000	2020	3
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO INSTANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7122/P)	176.000	3.500.000	3.150.000	10.907.000	2011	3
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 96: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7124/P)	1.300.000	1.600.000	400.000	400.000	2021	
- ART. 1 COMMA 96B: RADDOPPIO INTRICO TRACCIATO LINEA FERROVIARIA PARMA-LA SPEZIA (PORTOFINOLESE) (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7123/P)	24.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 97A: INVESTIMENTI RETE TRADIZIONALE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7122/P)	1.600.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 102B: ANAS (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (9.1.4 - INVESTIMENTI - CAP.7172)	1.540.000	1.560.000	-	-	2009	
TOTALE MISSIONE	5.139.000	7.138.000	3.015.000	13.589.700		
Infrastrutture pubbliche e logistica						
Bilancio statale						
INFRASTRUTTURE						
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 97B: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CAPITANERIE DI PORTO (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7171)	3.000	3.000	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
Opere strategiche						
LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.3.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7060/P)	143.270	143.270	143.270	2.079.000	2021	3
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PROMUOVIBILE INTERESSE NAZIONALE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.3.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7060/P)	98.500	98.500	98.500	1.028.500	2021	3
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.3.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7060/P)	98.500	98.500	98.500	1.192.000	2022	5
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.3.8 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7060/P)	98.500	98.500	98.500	1.280.500	2023	3
Sistemi ferroviari locali						
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7562)	10.876	18.076	-	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 948: ROMA CAPITALE (Set.25)SISTEMAZIONE ARRE URBANE (1.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7569)	40.375	32.300	-	-	-	3
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici						
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACCORDO PUBBLICO - RAAP (ART. 1). (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.5.6 - INVESTIMENTI - CAP.7156)	15.496	15.496	15.496	125.948	2018	1

SETTORI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPOSTO
Sistemi stradali e autostradali						
LEGGE N. 462 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7483)	6.329	6.329	6.329	69.976	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7484)	6.329	6.329	6.329	69.976	2016	3
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7485)	23.334	23.334	23.334	366.500	2017	3
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 402: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7481)	3.000	5.000	5.000	30.000	2016	3
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 136: ARTICOLO 1 DEL D.L.F. DEL 2005 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7499)	10.000					
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 981: PREDOMINANZA DI FORMA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.7.6 - INVESTIMENTI - CAP.7501)	5.000	5.000	5.000	55.000	2021	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
Opere pubbliche e infrastrutture						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 30 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (a)						
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (10.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7464)	784.000	1.520.000	2.800.000	-		3
TOTALE MISSIONE	1.243.007	2.060.622	3.295.256	4.285.400		
Comunicazioni						
Radiodiffusione sonora e televisiva						
COMUNICAZIONI						
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 927: FONDO PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7586)	40.000	40.000	-	-		3
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche						
LEGGE FINANZIARIA N.249 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 41 COMMA 1: FONDO PER LE ANNE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME ANNE (a)						
(Set.4) INTERVENTI NELLE ANNE SOTTOUTILIZZATE; (1.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7230)	30.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	70.000	40.000	-	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIPRENDEBILE CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
Ricerca e innovazione						
Ricerca scientifica e tecnologie applicate						
UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE FINANZIARIA N.249 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)						
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (2.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7308 ,7320)	60.000	60.000	60.000	30.000	2011	3
Ricerca scientifica e tecnologie di base						
LEGGE FINANZIARIA N.249 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 61-COMMA 1) FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)						
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (2.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7245)	40.000	40.000	40.000	42.070	2011	3
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito energetico ed industriale						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE FINANZIARIA N.249 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002)						
- ART. 1 COMMA 841: FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (4.1.6 - INVESTIMENTI) - CAP.7443	360.000	360.000				3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIPARTIZIONATA CON GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2006	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
<p>Ricerca di base e applicata</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI FINANZIARIE N.236 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 82: PROGETTI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI CURSIVI</p> <p>(12.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.797A)</p>	10.000	10.000	-	-		3
TOTALE MISSIONE	470.000	470.000	100.000	131.070		
<p>Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente.</p> <p>Sviluppo sostenibile</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PROVVISORIALI.</p> <p>- ART. 24: MANIPOLAZIONE CONSUMI MONTANI CENTRO-NORD</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(13.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7161/p)</p>	3.165	5.165	-	-		3
<p>LEGGI FINANZIARIE N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 352: FONDO EFFICIENZA ENERGETICA</p> <p>(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>(13.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.797g)</p>	15.000	15.000	-	-		3
TOTALE MISSIONE	18.165	20.165	-	-		
<p>Casa e assetto urbanistico</p> <p>Riliscia abitativa e politiche territoriali</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI FINANZIARIE N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RIGRAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI</p> <p>(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>(14.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7936)</p>	96.050	-	-	-		

SETTORI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2009	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPREVISTO
Politiche abitative INFRASTRUTTURE LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2009 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1154: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Set.8) EDILIZIA RESIDENZIALE E AGROVILATA (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7439)	30.000	30.000	-	-		3
Politiche urbane e territoriali DECRETO LEGGE N.273 DEL 2005 : CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N.273/05 INCANCRINDEFINIZIONE E PROROGA DEI TERMINI NONCHÉ CORRELANTI DISPOSIZIONI URGENTI - ART. 39/undecies COMA 1: INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL BELICE (Set.1) INTERVENTI PER CALANITA' NATURALI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7386/F)	5.000					
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2009 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 949: ROMA CAPITALE (Set.25) SISTEMAZIONE AREE URBANE (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7657)	172.125	137.700	-	-		3
- ART. 1 COMMA 1010: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI EDILIZIA PRIVATA NEL BELICE (Set.3) INTERVENTI PER CALANITA' NATURALI (2.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7386/F)	30.000	50.000	-	-	2009	
TOTALE MISSIONE	333.175	217.700	-	-		
Istruttorie universitarie Università e ricerca LEGGE FINANZIARIA N.210 DEL 1996 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1997) - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (Set.25) UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) (1.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7304)	10.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	10.000	-	-	-		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPROVVISI
Politiche Per il lavoro						
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione						
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE						
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE						
(Sec.27)INTERVENI DIVERSI						3
(2.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7202)	881.000	65.400				
Sostegno al reddito						
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE						
(Sec.27)INTERVENI DIVERSI						3
(2.3.6* - INVESTIMENTI - CAP.7204)	99.000	65.600				
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE						
(Sec.27)INTERVENI DIVERSI						3
(2.4.6 - INVESTIMENTI - CAP.7207)	49.000	32.800				
TOTALE MISSIONE	1.029.000	164.000				

SISTEMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPRECO
<p>Sviluppo e riequilibrio territoriale</p> <p>Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo</p> <p>SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)</p> <p>(Sec.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (S.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.8349)</p>	131.964	290.460	290.460	3.709.283	2015	3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 340: MISURE A SOPPESCO DELLE ZONE FRANGHE URBANE</p> <p>(Sec.29) INTERVENTI DIVERSI (S.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.8430)</p>	35.000	35.000				3
<p>Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)</p> <p>(Sec.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (S.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.8349)</p>	1.319.640	2.904.600	2.904.600	17.093.826	2015	3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STACCIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
<p>LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 240: MISURE A SOSTEGNO DELLE ZONE FRANGEE ORGANE.</p> <p>(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (5.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.8352)</p> <p>Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate</p>	15.000	15.000				3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)</p> <p>(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (5.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.8425)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	3.047.136	7.094.340	3.031.280	41.243.571	2010	3
<p>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</p> <p>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p>	4.549.800	10.339.400	7.026.340	60.046.780		
<p>LEGGE FINANZIARIA N.266 DEL 2005 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 29: CONTRIBUTO QUINDICESIMALE PER L'ARRICCHIMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NOTERIE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.</p> <p>(Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.3.6 - INVESTIMENTI - CAP.7849 ,7850)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	25.620	25.620	25.620	256.200	2020	3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'ACQUISIZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPOSTO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NOMINATIVA CHE DISCIPLINA L'IRAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIFORMA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7335)	32.817	32.817	32.817	295.353	2019	1
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza INFRASTRUTTURE LEGGE FINANZIARIA N.294 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E FINANZIARIO DELLO STATO. (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 222: PROGETTI INFORMATICI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7122)	4.200	4.200	-	-	-	3
BENI E ATTIVITA' CIRCULANTI LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO AGGIUNTIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE. - ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (3.2.6 - INVESTIMENTI - CAP.7222)	20.000	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE	57.017	37.017	32.817	295.353		
Fondi da ripartire Fondi da assegnare AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LEGGE N.183 DEL 1989: DECRETO-LEGGE N. 136 DEL 1993. CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 473 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSOTTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (4.1.6 - INVESTIMENTI - CAP.7090)	265.000	265.000	-	-	-	3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITI IMPEGNO
LEGGI N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (Set.15)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (4.1.5 - INVESTIMENTI - CAP.7090)	100.000	100.000				3
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGI FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (5.1.5 - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE - CAP.7003)	120.000	170.000	100.000	100.000		3
TOTALE MISSIONI	485.000	535.000	100.000	100.000		
TOTALE GENERALE	23.662.275	31.267.691	30.377.854	87.978.704		

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2009 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
(importi in migliaia di euro)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		45.000	30.000	30.000	
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia		30.000	15.000	15.000	
Garanzia dei diritti dei cittadini		30.000	15.000	15.000	
1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa ripartizione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del Processo - oneri comuni (17.2.3 - cap. 2825)	15.000	30.000	15.000	15.000	F
Politiche previdenziali		15.000	15.000	15.000	
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		15.000	15.000	15.000	
2. Legge 27 dicembre 2005, n. 286, articolo 1, comma 487 - INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregressa personale enti dissolti (18.1.2 - interventi - cap. 1687)	-	15.000	15.000	15.000	2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		423.077	-	-	
Politiche previdenziali		423.077	-	-	
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		423.077	-	-	
1. Legge 28 dicembre 2002, n. 448, art. 43 - Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2. - interventi - cap. 4345)	3.167	3.167	-	-	2008

F onere permanente

2.	Legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1 - Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2. - interventi - cap. 4354)	783	783	-	-	2008
3.	Legge 11 agosto 1972, n. 493, art. 23-bis - Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici (1.1.2. - interventi - cap. 4356)	2.536	2.536	-	-	2008
4.	Legge 16 luglio 1997, n. 230, art. 3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2. - interventi - cap. 4357)	1.414	1.414	-	-	2008
5.	Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 - Quote Parte della prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2. - interventi - Cap. 4361)	34.576	34.576	-	-	2008
6.	Legge 23 dicembre 1999, n. 448, art. 3, comma 5 - Gravami contributivi (1.1.2. - interventi - cap. 4363)	137.292	137.292	-	-	2008
7.	Legge 9 marzo 1989, n. 84, art. 37 - Agevolazioni contributive, sottocostruzioni ed esoneri (1.1.2. - interventi - cap. 4364)	239.845	239.845	-	-	2008
8.	Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 4 - Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2. - interventi - cap. 4367)	3.464	3.464	-	-	2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		25.000	-	-	-	
Giustizia		25.000	-	-	-	
Giustizia civile e penale		25.000	-	-	-	
1.	DPR 30 maggio 2002, n. 115 - Testa unico in materia di spese di Giustizia (1.2.1 - funzionamento - cap. 1424)	25.000	25.000	-	-	2008
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		153.719	169.744	169.744		
L'Italia in Europa e nel mondo		153.719	169.744	169.744		
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali		153.719	169.744	169.744		

Fondo permanente

1.	Legge 17 agosto 1957, n. 848, art. 2 - contributo alle spese ONU (1.4.2 - interventi - cap. 3393/03)	-	153.719	169.744	169.744	P
MINISTERO DELL'INTERNO			1.281	256	256	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			1.281	256	256	
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali			1.281	256	256	
1.	Legge 1 agosto 2003, n. 206 - Ristoro minori entrate ICI : disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolte dagli oratori (2.3.2 - interventi - cap. 1316)	1.025	1.281	256	256	P
TOTALE			648.077	200.000	200.000	

F onere permanenti

11.34 13/12/2007

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA

	2008	2009	2010
(importi in milioni di Euro)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	13.308	9.906	11.047
Razionalizzazione PA	5.657	3.675	3.942
Eccedenze di spesa	623	200	200
Altri interventi	6.999	5.993	6.868
Effetti indotti	28	38	38
Tabella "A"	532	511	748
Tabella "C"	168	38	366
Minori entrate nette:	2.327	5.449	3.916
Totale oneri da coprire	16.335	15.904	16.078
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	2.403	3.875	5.311
Riduzione spese correnti			
Articolato:	5.087	4.608	4.633
Razionalizzazione PA	716	914	1.116
Previdenza	549	549	519
Altri interventi	3.322	2.878	2.703
Effetti indotti (effetto netto)	499	266	295
Totale mezzi di copertura	7.490	8.482	9.944
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	8.845	7.422	6.133
TOTALE COPERTURA	16.335	15.904	16.078
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV	12.880	9.307	26.556
Margine	4.035	1.885	20.423
Risparmio Pubblico Ass. emendato 2007	21.277		
Risparmio pubblico a LV 2008	34.156		
Risparmio pubblico a LV 2009	30.584		
Risparmio pubblico a LV 2010	47.833		

NB: segno "+" = Risparmio pubblico positivo

Tabella n.5

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)						
Assestato 2007 + DL 81		Iniziali 2008		2008	2010	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	
ENTRATE	30.510	30.510	33.010	33.010	33.010	33.010
Rimborsi Iva	22.400	22.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Anticipo concessionari	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
T.I.I.I.F. Amm. e titoli di Stato	3.500	3.500	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	31.120	31.120	36.360	36.374	36.360	36.160
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	22.400	22.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Spese di giustizia	0	0	0	14	0	0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato	0	0	200	200	200	0
Anticipo concessionari	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
FSN-saldo IRAP	670	670	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	290	290	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	8.700	11.886	3.700	3.700	3.700	0
Disavanzi USL	0	3.186	0	0	0	0
F.do globale	3.000	3.000	0	0	0	0
Rimborsi IVA Autovetture	5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	0
TOTALE SPESA	39.820	43.006	40.060	40.074	40.060	36.160
Tabella C - FSN - IRAP 2003			830	830		
Eccedenza di spesa						
Spese di giustizia (UNEP)			25	25		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	39.820	43.006	40.915	40.929	40.060	36.160

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2008 - Competenza
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(in milioni di euro)

Allegato n. 8

	Assestato 2007 integrato			2008							Bilancio Integrato 2008		
	Ass. Emendato	DL 81/2007	DL 159/2007	L.V.		Legge finanziaria							
				DLB 2008*	DL 159/2007	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F	Totale	
ENTRATE													
Tributarie	416.060	420	0	427.378	28	-933						-933	426.468
Extra tributarie	25.671	-1	0	25.604	17	1.009						1.009	29.630
Alten. e ammont. ecc.	2.139	0	0	2.254	0	0						0	2.254
ENTRATE FINALI	443.870	419	0	455.236	45	76						76	455.352
SPESE													
Spese correnti (netto interessi)	340.206	2.759	4.476	347.441	31	8.221	532	168		0		8.921	352.176
interessi	75.415	7	0	76.611	0	0						0	76.611
Spese Conto Capitale	41.051	1.628	2.744	45.049	-5	8.307	20	91	5.105	0	460	13.983	59.027
SPESE FINALI	456.672	4.394	7.221	468.895	26	16.528	552	259	5.105	0	460	22.904	489.616
Rimborso prestiti	191.194	0	0	199.212	0	0						0	199.212
Risparmio pubblico	28.101	-2.347	-4.478	34.144	12	-3.145	-532	-168	0	0	0	-8.845	25.311
Saldo netto da finanziare	-10.811	-3.975	-7.221	-8.661	17	-16.452	-552	-259	-5.105	0	-460	-22.829	-31.452
Ricorso al mercato	211.315	3.975	7.221	215.913	-17	14.477	552	1.089	5.105	0	460	21.683	237.579

* comprensivo della riduzione della dotazione degli organi costituzionali per 23,8 milioni di euro